

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

46° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Concessione di un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945 » (1307)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 453, 454, 455 e *passim*
BOLDRINI (PCI), relatore alla Commissione 453
455, 456 e *passim*

FALLUCCHI (DC) 455, 457

FINESTRA (MSI-DN) 455

GIUST (DC) 454

ORIANA (DC) 457

PETRUCCI, sottosegretario di Stato per la difesa 456, 457

TOLOMELLI (PCI) 455, 457

« Norme integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri » (1439), d'iniziativa dei deputati Carpino e Alberini; Stegagnini ed altri; Zanini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 458, 459, 460

DELLA PORTA (DC), relatore alla Commissione 458

FINESTRA (MSI-DN) 460

GIUST (DC) 459

MARGOTTO (PCI) 459

I lavori hanno inizio alle ore 17,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Concessione di un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945 » (1307)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Concessione di un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945 ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 20 maggio scorso il relatore, senatore Boldrini, ha chiesto il rinvio dell'esame del disegno di legge per poter presentare alcuni emendamenti.

Prego quindi il relatore di riferire sul disegno di legge.

BOLDRINI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge non necessita di molte spiegazioni, tendendo, come afferma il titolo, a concedere un diploma d'onore con

il quale si attesti la qualifica di combattente per la libertà d'Italia a coloro che lottarono per la liberazione negli anni 1943-1945.

Debbo però preannunciare subito la presentazione di un emendamento tendente a sostituire l'articolo unico con il seguente: « A coloro cui siano state riconosciute le qualifiche di partigiano e patriota previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive integrazioni e modifiche, e a quanti hanno partecipato alla guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate, ai deportati politici e agli internati militari che abbiano rifiutato ogni collaborazione con i nazi-fascisti, è concesso dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945, conforme al modello sul quale si fa menzione della qualifica speciale riconosciuta ».

Sono infatti partito da una considerazione che credo possa incontrare l'assenso generale: la lotta di liberazione, cioè, è una lotta nella quale bisogna valutare componenti diverse. È vero che vi sono stati i partigiani, sia in Italia che all'estero, ma vi è stato anche il contributo delle Forze armate che si sono venute ricostituendo dopo l'8 settembre, nonché quello di altre due componenti nuove della guerra e che sono rappresentate dai deportati politici e dagli internati militari. Ecco quindi che, nel quadro generale di una considerazione per quanto riguarda la concessione di un diploma a coloro che hanno contribuito alla lotta di liberazione, dobbiamo tener conto non solo di coloro cui — come stabilisce l'attuale formulazione dell'articolo — siano state riconosciute le qualifiche di partigiano, ma di tutte le categorie che, come dicevo, nel corso della lotta armata, della lotta civile o della resistenza nei campi di concentramento, hanno costituito il fulcro della resistenza italiana.

Del resto, sia per quanto riguarda i deportati politici sia per quanto riguarda gli internati militari, vi sono stati dei riconoscimenti: per i primi, la legge del 18 novembre 1980 tiene conto proprio del danno subito nel corso del lavoro permanente nei campi di sterminio; per i secondi, i colleghi

ricorderanno che il 19 dicembre 1977 approvammo la legge n. 907 con la quale conferivamo il distintivo d'onore di « Volontario della libertà » al personale militare deportato nei *lager* che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la Repubblica sociale durante la Resistenza. Le suddette due nuove categorie della guerra hanno inoltre avuto un riconoscimento morale attraverso le loro associazioni.

Questi sono i motivi per i quali presenterò l'articolo sostitutivo, con la raccomandazione che nelle norme regolamentari che il Ministro dovrà emanare per l'applicazione della legge si consideri la situazione in cui verranno a trovarsi le famiglie dei caduti e dei deceduti nel corso degli anni delle suddette due categorie; perchè purtroppo non solo la guerra ha falciato, ma anche la vita, e bisognerà dare modo alle famiglie di presentare le domande opportune. Il riconoscimento, nella forma da me proposta, sarà generale ed andrà, ripeto, a tutte le categorie che hanno partecipato alla lotta di liberazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

G I U S T . Desidero associarmi alle considerazioni esposte dal relatore in ordine al disegno di legge, ricollegandomi anche ad altre osservazioni e proposte da lui avanzate quando, nella precedente legislatura, si era trattato l'argomento; osservazioni che, molto opportunamente, sono state riprese dalla relazione unita al testo del provvedimento. Sono passati infatti molti anni e sembrava che il problema fosse risolto, ma le vicissitudini degli interessati spiegano perchè dobbiamo occuparci nuovamente della questione. Esprimo pertanto la speranza che questa sia la volta definitiva.

Non vi è dubbio alcuno che a coloro ai quali sono state riconosciute le qualifiche di partigiano previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive integrazioni e modifiche, vanno aggiunte le figure del deportato politico e dell'internato militare, in considerazione delle conseguenze che chi si è trovato in tali

4^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (14 luglio 1981)

situazioni ha dovuto sopportare, assieme ai suoi familiari. Quindi, signor Presidente e onorevoli colleghi, mi associo, come dicevo, alla proposta del relatore — e ritengo, ciò facendo, di interpretare il pensiero dei colleghi del Gruppo democratico cristiano — nella speranza che sulla proposta stessa si verifichi la massima convergenza possibile.

F I N E S T R A . Brevemente mi riallaccio a quanto detto dal relatore, aggiungendo una mia considerazione.

Coloro i quali hanno combattuto per la liberazione d'Italia hanno avuto nel 1945 il *certificate of merit* rilasciato il 30 settembre 1945 dal generale britannico Alexander, comandante delle truppe alleate in Italia: diploma che però rappresenta, a mio avviso, solo il riconoscimento di un comandante straniero, sia pure alleato. Oggi, col disegno di legge, prevediamo la concessione di un diploma d'onore rilasciato dallo Stato italiano e penso che questo sia migliore del riconoscimento straniero. Debbo però esprimere una preoccupazione. Negli ultimi tempi sono stati approvati vari provvedimenti in favore di partigiani e patrioti per il periodo 1943-1945: non vorrei che coloro i quali hanno combattuto dal 1940 al 1943 nelle Forze armate regolari in una guerra sia pure perduta, sia pure sfortunata, fossero messi da un canto, sempre dimenticati e mortificati; non vorrei cioè che l'esaltazione di chi ha combattuto dal 1943 al 1945 potesse suonare come non riconoscimento di chi ha combattuto fin dal 1940.

Proporrei allora che, come è stata concessa l'onorificenza di cavaliere di Vittorio Veneto ai combattenti della guerra 1915-18, per equità ed anche per rimettere insieme il lacerato tessuto nazionale, sia elaborato un provvedimento — come credo sia stato suggerito da alcune associazioni — in favore dei combattenti suddetti, per la concessione di una analoga onorificenza.

Vorrei aggiungere che sto per presentare un disegno di legge per il riconoscimento della qualità di combattenti a coloro che hanno combattuto per la Repubblica sociale italiana, anche per far dimenticare la guerra civile. È un atto di giustizia, perchè l'esalta-

zione sistematica di una parte pone l'altra parte in condizione di essere continuamente ignorata e denigrata; e sono convinto che la nostra Commissione, la quale raccoglie uomini che hanno sofferto e combattuto, sia pure in trincee diverse, mi offrirà il suo appoggio.

T O L O M E L L I . E per i civili i quali hanno collaborato?

B O L D R I N I, *relatore alla Commissione*. Il collega Tolomelli pone una questione cui non sono in grado di rispondere. Attualmente non esiste un riconoscimento dal punto di vista giuridico-militare per i civili di cui parla: esiste il combattente delle Forze armate e gli altri sono garantiti dal decreto luogotenenziale n. 518 del 1945 — mi riferisco ai partigiani —; ma per chi ha collaborato con le forze alleate non sono in grado di indicare a quale legge ci si possa agganciare.

F A L L U C C H I . L'osservazione è giusta ma bisogna trovare il metodo di identificazione.

T O L O M E L L I . Il foglio militare non è un attestato di identificazione? È incontestabile. Del resto sarebbe fatto inspiegabile il mancato riconoscimento. In Tunisia, ad esempio, si trattava di scegliere se essere prigionieri o collaborare con gli alleati: quindi vi è stata una scelta di campo antifascista ed un riconoscimento è necessario. Una decisione contraria non si reggerebbe nè moralmente nè giuridicamente.

F A L L U C C H I . Abbiamo già discusso di questo e concordo perfettamente.

P R E S I D E N T E . L'interpretazione che darà il relatore nella sua replica sarà interpretazione autentica ai fini dell'applicazione del provvedimento. Quindi ogni dubbio sarà superato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

4^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (14 luglio 1981)

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel dichiararmi favorevole all'articolo sostitutivo proposto dal relatore, debbo osservare però che tale articolo, nella penultima riga, precisa: « ... conforme al modello sul quale si fa menzione della qualifica speciale riconosciuta », mentre nel testo originario è detto: « ... conforme al modello che sarà stabilito con determinazione del Ministro della difesa ». A mio avviso, allora, sarebbe preferibile unire le due formule e dire: « conforme al modello che sarà stabilito con determinazione del Ministro della difesa, sul quale sarà fatta menzione anche della qualifica speciale riconosciuta ».

Pregherei quindi la Commissione di voler dare la sua approvazione all'articolo unico del provvedimento, così modificato.

B O L D R I N I , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con quanto detto dal rappresentante del Governo.

Confermando quanto ho già detto nella relazione, desidero precisare che, qualora emergesse dalla discussione l'intendimento di riconsiderare tutto il fenomeno nella sua complessità, credo che dovremmo tener conto anche della particolare questione che riguarda tutti coloro che comunque abbiano partecipato alla guerra di liberazione, purchè la loro collaborazione con gli alleati risulti dai fogli matricolari.

Inoltre, in riferimento alla questione sollevata dal senatore Finestra del Movimento sociale, torno a precisare, come ripetutamente è stato fatto in altre occasioni, che noi siamo stati fra i primi a voler considerare il grave sacrificio di coloro che hanno partecipato alla guerra perduta ovvero sono stati nelle formazioni militari della Repubblica sociale italiana. Faccio presente che a costoro è stata riconosciuta una pensione civile; ritengo, però, che sia difficile poter configurare un altro riconoscimento. Non si può negare che la dichiarazione di guerra fatta dalla Repubblica sociale italiana sia stata una dichiarazione di guerra valida, mossa da ben precisi principi. Comunque, torno a ripetere che resta ferma la considerazione di quello che è stato il costo di

vite umane e di ferite riportate e sotto questo aspetto ritengo che sia stata data una dimostrazione di sensibilità.

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Come ho già detto, sono favorevole all'approvazione del provvedimento, che considero particolarmente urgente, nella formulazione proposta dal relatore e con la modifica da me suggerita.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

A coloro cui siano state riconosciute le qualifiche di partigiano previste dal decreto legislativo luogotonenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive integrazioni e modifiche, è concesso dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945, conforme al modello che sarà stabilito con determinazione del Ministro della difesa.

Il relatore ha presentato il seguente nuovo testo sostitutivo dell'intero articolo, nel quale sono stati recepiti alcuni suggerimenti del rappresentante del Governo:

Articolo unico.

A coloro cui siano state riconosciute le qualifiche di partigiano e patriota previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive integrazioni e modifiche, e a quanti hanno partecipato alla guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate, ai deportati politici e agli internati militari che abbiano rifiutato ogni collaborazione con i nazi-fascisti, è concesso dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945 — conforme al modello che

sarà stabilito con determinazione del Ministro della difesa — sul quale sarà fatta menzione anche della qualifica speciale riconosciuta.

FALLUCCI. Nel testo proposto manca il riferimento — che a mio avviso sarebbe opportuno inserire — a coloro che, al momento della prigionia, hanno scelto la collaborazione con le forze alleate.

TOLOMELLI. Anche io sono d'accordo con il relatore, il quale ha precedentemente accennato alla questione che coloro i quali hanno scelto di collaborare con gli alleati alla lotta di liberazione del proprio Paese, scelta risultante dai fogli matricolari, hanno diritto come gli altri al riconoscimento. L'unica difficoltà è trovare il giusto punto per inserire nel testo anche questo riferimento.

ORIANA. Si potrebbe rinviare la questione in sede di interpretazione autentica della legge.

BOLDRINI, *relatore alla Commissione*. In effetti, la questione potrebbe essere risolta, in sede di interpretazione autentica della norma, dal Governo, il quale pertanto dovrebbe impegnarsi in tal senso.

La dizione da adottare richiede un momento di attenzione in quanto la collaborazione con gli alleati ha avuto diverse configurazioni. Collaboratori sono stati i prigionieri che hanno operato una scelta, ma sono stati collaboratori anche i non prigionieri, vale a dire i volontari che, per esempio, hanno prestato la loro opera per i rifornimenti, oppure quei gruppi utilizzati dai servizi segreti degli alleati.

TOLOMELLI. Si potrebbe far riferimento sia ai prigionieri collaboratori, sia ai collaboratori in generale. Le due dizioni sono comprensive di tutte le forme di collaborazione.

BOLDRINI, *relatore alla Commissione*. La dizione interpretativa che com-

prende ogni caso deve far riferimento a chiunque abbia partecipato con le truppe alleate alla guerra di liberazione, purchè risulti dai fogli matricolari.

PETRUCCI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, in sede di emanazione delle disposizioni relative all'applicazione della legge, preciserà la questione nei termini indicati dal relatore.

PRESIDENTE. Concordata con il Governo l'interpretazione autentica della norma, poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico, proposto dal relatore, a cui il Governo si è dichiarato favorevole.

FINESTRA. Vorrei dichiarare, in risposta al senatore Boldrini, che io riconosco l'assegnazione di una pensione civile ai caduti e ai feriti militanti nella Repubblica sociale italiana, ma insisto ancora che anche a costoro dovremmo dare un riconoscimento, così come è stato fatto per gli altoatesini che hanno combattuto con le SS. Nel caso, ad esempio, dei richiamati alle armi non si possono configurare colpe, in quanto richiamati da un Governo allora considerato legittimo. Qualche elemento di discussione potrebbe esserci, semmai, sui volontari, ma ritengo che, al punto in cui siamo, i vincitori hanno il dovere di sanare una situazione di ingiustizia e di appianare odi che rischiano di protrarsi ancora per generazioni e di coinvolgere i nostri figli. Torno a ripetere al senatore Boldrini, di cui apprezzo la generosità, l'umanità, il buon senso e la capacità di intelligenza, che leggi di questo genere dovrebbero nascere da un confronto di parti che impedisca ulteriori mortificazioni ai perdenti e consenta alla generosità dei vincitori di appianare un solco che potrebbe diventare più profondo.

Per questo mio convincimento, dichiaro pertanto di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di

voto, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore, con l'intesa che, qualora esso risulti approvato, si intenderà approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

* * *

« **Norme integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri** » (1439), d'iniziativa dei deputati Carpino e Alberini; Stegagnini ed altri; Zanini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri », d'iniziativa dei deputati Carpino e Alberini; Stegagnini, Caccia, Cerioni, Dal Castello, De Poi, Peronne, Zoppi, Balestracci, Grippo, Patria, Falconio, Ventre, Caravita, Bambi, Lucchesi, Abete, Fiori Giovannino, Allocca, Bonferro, Leone, Abbate, Bruni, Pezzati, Degennaro, Costamagna, Brocca, Zaniboni, Menziani, Zambon, Faraguti, Matarrese, Merolli, Gaiti, Marabini, Meneghetti, Bortolani, Fontana Elio, Tancredi, Aiardi, Andreoli, Sane, Rende, Ferrari Silvestro, Citaristi, Laforgia, Sangalli, Zolla, Piccoli Maria Santa, Casati, Scarlato, Sedati, Carta, Scalia e Tassone; Zanini, Angelini, Baracetti, Bernini, Amarante, Lodolini, Cerquetti, Cravedi e Tesi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sul disegno di legge sono stati richiesti i pareri della 1^a Commissione permanente, che si è espressa in senso favorevole, e della 5^a Commissione che si è espressa in senso favorevole con qualche osservazione.

Prego il senatore Della Porta di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E L L A P O R T A, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole

Sottosegretario, onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati e risulta dalla unificazione operata dalla Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento di tre diverse iniziative sullo stesso argomento.

Siamo dunque di fronte ad un testo che è già stato approfonditamente esaminato, vagliato e, conseguentemente, approvato da tutte le parti politiche. Nella sostanza, la normativa in oggetto riguarda l'asestamento necessario delle promozioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri per colmare un'urgente necessità organizzativa ed operativa dell'Arma stessa, nonché per colmare una lacuna esistente nella legge n. 574 da noi approvata nel settembre 1980.

Il primo aspetto che va sottolineato del presente disegno di legge è che allo stesso articolo 1 il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente viene aumentato, per l'anno 1980, di cinquanta unità ed il testo in esame credo che abbia proprio in questa disposizione il suo nodo centrale dal quale poi si sviluppano tutte le altre operazioni. Evidentemente (per collocare al grado superiore i cinquanta capitani in più rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente) si vanno a coprire vacanze createsi nel grado di maggiore per i diversi effetti che possono esserci stati non solo a causa delle leggi che hanno regolamentato finora le promozioni, ma anche a causa di vacanze determinate da più motivi. In conseguenza si opera uno scioglimento a livello di promozione anche per i maggiori nei confronti dei tenenti colonnelli e così via.

Questo non squilibra il quadro generale del personale ufficiale dell'Arma in quanto il provvedimento prevede, facendo anche riferimento a quelle che erano le tabelle precedenti, la costituzione — anche ad esaurimento — di alcuni nuclei organici. Naturalmente, il tutto viene poi riferito (nella scelta stessa di quanti devono essere promossi) anche all'anzianità di grado che l'arti-

colo 3 del disegno di legge prevede sia per i tenenti, sia per i capitani, sia per quelli che hanno ricoperto il grado di maggiore. Arrivati al grado di tenente colonnello, quelli che non sono stati valutati o sono stati valutati e non promossi entrano nella disposizione ove vengano raggiunti dai limiti di età.

Si tratta dunque di una normativa sufficientemente chiara e semplice che non ritengo meriti molte parole per essere ancora illustrata; siamo di fronte a disposizioni indispensabili ed urgenti per dare, come dicevamo prima, riscontro organico all'operatività dell'Arma dei carabinieri che oggi vede molti comandi periferici scoperti del relativo ufficiale che li comandi e diriga nell'interesse del Paese.

Potrebbe a questo punto essere sollevata un'obiezione: che ci troviamo di fronte ad un rituale già scontato per cui anche questo disegno di legge, pur necessario ed indispensabile per le ragioni che abbiamo detto, può diventare una legge tampone. Non posso fare certamente a meno, anche perchè il senso di responsabilità a ciò mi induce, di invitarvi ad approvare il provvedimento ma, nel contempo, di rivolgere al Governo un invito a che lo strumento operativo di ordine generale rappresentato dal disegno di legge-quadro di avanzamento per gli ufficiali di tutte le Forze armate venga portato il più sollecitamente possibile all'esame del Parlamento.

Del resto, la stessa 5^a Commissione nel suo parere lo fa rilevare e richiama la nostra attenzione sul fatto che questa normativa potrebbe generare una reazione a catena; poichè, tuttavia, noi sappiamo che la presentazione al Parlamento del disegno di legge-quadro è imminente, io ritengo che possiamo tranquillamente, pur tenendo presenti le considerazioni fatte, approvare il provvedimento in quanto la paventata reazione a catena che si può determinare presso altre Armi può essere fronteggiata o agevolmente assorbita dalla prossima legge-quadro per l'avanzamento degli ufficiali delle nostre Forze armate.

Non ritengo ci siano da spendere più parole; non mi resta che invitare la Commissione, considerata anche l'urgenza rivestita

da questo provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati, a vararlo definitivamente anche in questa sede.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Della Porta per la sua ampia relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

M A R G O T T O . Onorevole Presidente, noi siamo d'accordo sul contenuto del presente disegno di legge anche se si potrebbero fare una serie di considerazioni specifiche sull'argomento; in realtà, ritengo più utile rimandare queste considerazioni alla sede più opportuna e considerare ora soltanto il fatto che il disegno di legge serve a colmare un vuoto lasciato dalla legge n. 574 del 1980.

Valutata dunque la cosa da questo punto di vista non abbiamo difficoltà ad esprimere il nostro parere favorevole al provvedimento, anche se si tratta di un intervento parziale che, tuttavia, rientra nelle linee del provvedimento di legge più organico e che non contrasta e non implica ipotesi diverse. Peraltro, il presente disegno di legge conferma che una legge parziale anche se di ampia portata lascia sempre dei vuoti. La 5^a Commissione esprime la preoccupazione che il provvedimento possa mettere in moto altre richieste. Queste richieste però noi le abbiamo già messe in moto con la legge n. 574, perchè si sono allontanati i tempi della legge organica. Allora pare opportuno operare una anticipazione legislativa per le risposte che appaiono più urgenti, mentre altre dovranno essere contenute nella legge di avanzamento. Comunque, mi fermo a questo punto per esprimere il nostro parere favorevole a quello che ritengo sia un riconoscimento giusto e specifico del ruolo dell'Arma dei carabinieri. Ci auguriamo però che il disegno di legge non rallenti l'impegno del Governo a presentare, qui o alla Camera, il provvedimento organico sull'avanzamento proprio per evitare che altre richieste ci portino ad adottare ulteriori provvedimenti parziali.

G I U S T . Signor Presidente, onorevoli colleghi, le considerazioni del relatore han-

no puntualizzato ampiamente il significato e i contenuti del presente disegno di legge, fuggendo anche talune perplessità che potevano sorgere in qualcuno di noi.

In sostanza, il disegno di legge è anche il risultato di un lavoro di unificazione realizzato nell'altro ramo del Parlamento che ha visto convergere l'accordo di tutte le componenti politiche su questa iniziativa, ragione per cui anche le obiezioni della 5^a Commissione del Senato vanno interpretate — come diceva il relatore — come manifestazione di una preoccupazione che tutti noi abbiamo ben presente.

Sono d'accordo col relatore sul fatto che siamo in presenza di un disegno di legge necessario. Lo stesso relatore lo ha definito un provvedimento « tampone » ma comunque urgente, sul quale non può che esservi il consenso di tutti noi. Mi unisco anch'io nella raccomandazione al Governo perchè il provvedimento generale che abbiamo atteso e invocato, cioè la legge organica, inizi al più presto il suo *iter* in Parlamento. Quindi, confermo il nostro voto favorevole con l'invito al Governo nel senso testè indicato.

F I N E S T R A . Anch'io, signor Presidente, considero favorevolmente il disegno di legge illustrato con tanta chiarezza dal relatore.

Penso che il disegno di legge raggiunga vari obiettivi: primo, quello di colmare alcune esigenze, tanto è vero che il relatore ha definito necessaria la sua approvazione. Secondo obiettivo è quello di determinare un allineamento delle condizioni di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri rispetto agli ufficiali delle altre Forze armate. Il disegno di legge, comunque, non risolve il problema della parificazione delle carriere (nè parla di anzianità pregressa) tra ufficiali dei carabinieri e ufficiali delle tre Forze armate, e certamente mette in evidenza la necessità di presentare al più presto il disegno di legge di avanzamento. Pertanto, concludo auspicando un maggiore interesse per l'Arma dei carabinieri sempre più impegnata nella difesa della libertà e della democrazia.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

Il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è aumentato per l'anno 1980 di cinquanta unità.

A tale scopo si procede alla determinazione di un'aliquota suppletiva per l'anno 1980 che comprenda un corrispondente numero di capitani sulla base del ruolo esistente alla data del 31 ottobre 1980.

I capitani collocati utilmente nella graduatoria di merito relativa a tale aliquota sono promossi, mediante la formazione di un quadro suppletivo, con decorrenza 31 dicembre 1980.

È approvato.

Art. 2.

Le vacanze necessarie nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado.

L'eventuale eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per le promozioni al grado superiore.

È approvato.

Art. 3

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, in deroga a quanto previsto dalla tabella n. 1, quadro II, annessa alla legge 12 novembre

4ª COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (14 luglio 1981)

1955, n. 1137 e successive modificazioni, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è fissato in tante unità pari al numero dei capitani mai valutati con anzianità di servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o superiore a tredici anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi i capitani mai valutati con anzianità di servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o superiore a tredici anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, i maggiori con anzianità di servizio dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo pari o superiore a diciassette anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non inferiore al 1° gennaio 1981.

Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui ai commi precedenti, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni e all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera ha subito uno spostamento in ruolo, viene considerata una anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianità, ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti.

Delle eccedenze che si formano nei gradi di maggiore e tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui ai commi preceden-

ti del presente articolo non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Per detto periodo transitorio i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, ove già valutati almeno tre volte, sono collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, nella posizione di « a disposizione » a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione.

È approvato.

Art. 4.

I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, devono aver compiuto almeno tre anni di permanenza nel grado.

Il suddetto comma non si applica ai tenenti inclusi nell'aliquota di avanzamento già formata per l'anno 1981.

È approvato.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in complessive lire 126.269.430 per gli anni 1980 e 1981, si provvede con il normale stanziamento di cui al capitolo 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,40.